



Comune di Levico Terme

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL  
CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE  
DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL  
DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE,  
DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN  
STRUTTURE ATTREZZATE (Legge 160/2019)**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 dd. 30.04.2021  
e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 dd. 20.01.2022

## Indice

### CANONE MERCATALE

Art. 1 Istituzione del canone mercatale.....	3
Art. 2 Presupposto del canone.....	3
Art. 3 Soggetto passivo .....	3
Art. 4 Autorizzazione/concessione .....	4
Art. 5 Criteri per la determinazione della tariffa e classificazione del territorio .....	4
Art. 6 Determinazione delle tariffe .....	4
Art. 7 Modalità e termini per il pagamento del canone .....	5
Art. 8 Omesso o insufficiente pagamento del canone entro la prevista scadenza .....	6
Art. 9 Sanzioni e indennità.....	6
Art. 10 Rimborsi .....	6
Art. 11 Disposizioni finali.....	7

## **CANONE MERCATALE**

### **Articolo 1 Istituzione del canone mercatale**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 837, della Legge 27.12.2019 n. 160, è istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di seguito denominato canone mercatale.
2. Il canone mercatale si applica in deroga alle disposizioni concernenti il “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” disciplinato dai commi da 816 a 836 dalla citata legge e sostituisce il canone/tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui all'art. 1, comma 842, della Legge 27.12.2019 n. 160, i prelievi sui rifiuti in vigore.
3. Il canone mercatale include il canone di posteggio di cui all'art. 16 comma 1 lettera f) della L.P. n. 17/2010 commisurato alle spese sostenute dal Comune per la predisposizione delle aree mercatali e per le operazioni finalizzate ad assicurare un corretto svolgimento dei mercati-

### **Articolo 2 Presupposto del canone**

1. Il canone mercatale è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile pubblico destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il presupposto per la determinazione del canone è il rilascio di atti di concessione di suolo pubblico per tutte le tipologie mercatali definite nel regolamento comunale del commercio su aree pubbliche, ad eccezione delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario.
3. Sono considerate “occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare”, ed assoggettate pertanto alle tariffe “giornaliere” previste all'art. 6, comma 1 lett. B) le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.

### **Articolo 3 Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione/autorizzazione o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

## **Articolo 4**

### **Autorizzazione/concessione**

1. Il rilascio delle concessioni di suolo pubblico nei mercati comunali e lo svolgimento dei mercati avviene con le procedure e modalità previste dal regolamento comunale per il funzionamento dei mercati su area pubblica e dalle disposizioni nazionali e provinciali in materia di commercio vigenti ai quali espressamente si rinvia.

## **Articolo 5**

### **Criteri per la determinazione della tariffa e classificazione del territorio**

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico, ai sensi del comma 840 della Legge 160/2019, è determinata sulla base dei seguenti elementi:
  - a) durata dell'occupazione;
  - b) tipologia;
  - c) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
  - d) zona del territorio.
2. Ai fini del canone mercatale, per il Comune di Levico Terme, non sono previste suddivisioni del territorio.

## **Articolo 6**

### **Determinazione delle tariffe**

1. La tariffa standard per il canone mercatale è quella indicata ai commi 841 e 842 della Legge 160/2019 per i Comuni fino a 10.000 abitanti. Essa è determinata per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:
  - a) tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, euro 30,00;
  - b) tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, euro 0,60.
2. La tariffa di cui al precedente comma 1, lettera b), frazionata per ore fino a un massimo di 9 in relazione all'effettivo orario autorizzato, può essere aumentata nella misura massima del 25%. Per mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30% al 40% sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
3. La quota per erogazione dei servizi aggiuntivi ex art. 16, comma 1), lett. f) della L.P. 17/2010, è conglobata nel canone mercatale e costituisce il 49% della tariffa applicata.
4. Le tariffe applicate ai sensi del precedente comma 1), lettere a) e b), per il primo anno di applicazione (anno 2021), sono così determinate:

	TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	TARIFFA BASE	TARIFFA APPLICATA
Tipo 1	Occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare	30,00	30,00

	TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	TARIFFA BASE GIORNALIERA	%INCREMENTO	% RIDUZIONE PER CARATTERE RICORRENTE E CADENZA SETTIMANALE	TARIFFA GIORNALIERA APPLICATA (per utilizzo pari o superiore a 9 ore)
Tipo 1	Mercato di servizio con cadenza settimanale	0,60	15%	30%	0,48
Tipo 2	Mercato di servizio con cadenza quindicinale	0,60	15%	-	0,69
Tipo 3	Mercato saltuario, (Fiere, mercato delle pulci, dell'antiquariato, degli hobbisti, della vendita di prodotti agricoli ecc.)	0,60	25%	-	0,75

5. Il canone dovuto per le “occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare” è determinato moltiplicando la tariffa giornaliera applicata per il numero dei metri quadrati dell’occupazione e per i giorni di occupazione previsti in concessione e frazionata per ore fino a un massimo di 9.

6. L'importo giornaliero minimo dovuto qualora dal calcolo effettuato ai sensi dei commi 4 e 5, risultasse un importo inferiore, viene fissato in:

- € 10,00 per occupazioni di superficie minore o uguale ai 6 metri quadrati;
- € 15,00 per occupazioni di superficie maggiore ai 6 metri quadrati. (\*)

7. Per le occupazioni permanenti il canone mercatale è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l’occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il numero dei metri quadrati dell’occupazione. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell’anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l’importo del canone, viene determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

8. Per gli anni successivi la determinazione delle tariffe è effettuata dalla Giunta Comunale. Le tariffe, se non modificate, si intendono prorogate di anno in anno.

(\*) comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 dd. 20.01.2022

## **Articolo 7**

### **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere altresì utilizzati i diversi strumenti di pagamento previsti dall’art. 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193.

3. Sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione e comunque prima dell’occupazione. Se le medesime hanno durata pluriennale il versamento del canone deve essere eseguito entro il 31 marzo di ogni anno. Qualora l'importo del canone superi Euro 400,00 è corrisposto in n. 2 rate di pari importo, la prima con scadenza 31 marzo e la seconda con scadenza 30

settembre di ciascun anno. Per l'anno 2021 il pagamento avviene in unica soluzione entro il 30 settembre 2021.

4. Per le occupazioni temporanee dei soggetti in spunta ai mercati comunali il pagamento del canone deve essere effettuato prima dell'occupazione dell'area, altrimenti la stessa è considerata abusiva.

5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

6. Il subingresso nella concessione in seguito a vendita, affitto o cessione di ramo d'azienda, è subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei Canoni per concessione mercati e del precedente COSAP e tassa posteggio dovuti al Comune da parte del cedente. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate. Nel caso dalla verifica emergano debiti relativi alla concessione, il Servizio competente sospende il subingresso finché il debito non venga saldato o dal cedente o dal subentrante.

7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

## **Articolo 8**

### **Omesso o insufficiente pagamento del canone entro la prevista scadenza**

1. Nel caso venga verificato l'omesso o insufficiente pagamento del canone (o di una sua rata, nei casi di pagamento rateale) entro la prevista scadenza, fatte salve le sanzioni e le indennità previste dall'art. 9, il competente ufficio assegna al concessionario inadempiente il termine di 10 giorni per dimostrare l'avvenuto pagamento avvisandolo che, in caso di superamento del termine, si provvede alla sospensione del relativo posteggio fino ad avvenuto pagamento di quanto dovuto. In caso di sospensione superiore ad un anno è disposta la revoca del relativo posteggio.

2. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone giornaliero da parte di soggetto partecipante alla spunta dei mercati comunali o da parte dei soggetti partecipanti ai mercati saltuari (fiere) è preclusa dal Corpo di Polizia l'occupazione della relativa area.

## **Articolo 9**

### **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 821, della legge 160/2019

## **Articolo 10**

### **Rimborsi**

1. Il Comune provvede al rimborso del canone mercatale anticipatamente versato, a richiesta del concessionario, nei seguenti casi:

a) cessazione di attività da parte del titolare della concessione, con rinuncia del relativo titolo, non seguita da cessione o affitto d'azienda. È rimborsato in tal caso il canone corrisposto per il periodo successivo la data di cessazione;

- b) sospensione o revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse. È rimborsato in tal caso il canone corrisposto per il periodo di sospensione o dalla data di revoca. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati a titolo di sanzioni previste dalla normativa per il commercio su aree pubbliche;
- c) errato conteggio del canone da parte del Comune;
- d) qualora il rimborso del canone (o di una sua componente) sia previsto da una disposizione normativa o regolamentare o consegua a riduzioni/esenzioni del canone deliberate dal Comune;
- e) nei casi diversi dai precedenti per occupazioni non effettuate nel limite massimo di 12 presenze per anno solare o rapportate al periodo della concessione. Qualora l'effettiva mancata occupazione sia superiore alle 12 presenze, la tariffa per il rimborso sarà determinata in proporzione ai periodi di effettiva assenza con riferimento alle tariffe applicate.

2. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del Codice Civile da computarsi dalla data del versamento. Il procedimento di rimborso di cui alle lettere c) e d) può essere avviato anche d'ufficio. Il termine di conclusione del procedimento di rimborso (o di diniego) è fissato in giorni 60 (sessanta).

## **Articolo 11**

### **Disposizioni finali**

- 1. Per quanto non espressamente previsto per il canone mercatale si applicano le norme previste per il Canone unico.
- 2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
- 3. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
- 4. Il presente Regolamento trova applicazione dal 1° gennaio 2021.